

<b>TAGARELLI ASSICURAZIONI S.R.L.</b>	<b>ALLEGATO 4-ter</b> <b>REGOLE DI COMPORTAMENTO</b> <b>DEL DISTRIBUTORE</b> <i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
VIALE VIRGILIO 140-142 - 74121 TARANTO (TA)	
A000086076	

## ALLEGATO 4-ter ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Come definito nell'allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, così come modificato dal Provvedimento 97/2020, il distributore mette a disposizione del pubblico il presente documento nella modalità individuata.

Il distributore

DISTRIBUTORE	<b>TAGARELLI FABIO</b>
N° DI ISCRIZIONE AL RUI	<b>A000086026</b>
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	<b>16/04/2007</b>

mette a disposizione il presente documento:

NEI PROPRI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ALL'INDIRIZZO	<b>VIALE VIRGILIO, 140/142 - 74121 TARANTO (TA)</b>
SUL SITO INTERNET, CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI, ALL'INDIRIZZO WEB	<b><a href="http://www.tagarelliassicurazioni.it/">http://www.tagarelliassicurazioni.it/</a></b>
NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE O NEL CASO IN CUI LA FASE PRECONTRATTUALE SI SVOLGA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, ATTRAVERSO CONSEGNA/TRASMISSIONE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	

### SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore assume i seguenti obblighi di:

- consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- informare, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

1

<b>TAGARELLI ASSICURAZIONI S.R.L.</b>	<b>ALLEGATO 4-ter</b>
---------------------------------------	-----------------------

VIALE VIRGILIO 140-142 - 74121 TARANTO  
(TA)

A000086076

## REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

*Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente*

### SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Nei casi di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il distributore assume i seguenti obblighi supplementari di:

- consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto
- valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita con consulenza. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo
- informare il contraente, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice